



COMUNE DI LARI
(Provincia di Pisa)

IL SINDACO

P.zza V.Emanuele II, 2 56035 LARI (PI)
Tel. 0587/687511 – Fax 0587/687575
sindaco@comune.lari.pi.it

ORDINANZA N. 03 DEL 07.01.2010

OGGETTO: Orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa ai sensi dell'art. 80 della L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 e dell'art. 7 del DPGR 1 aprile 2009 n. 15/R. Calendario delle aperture domenicali degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa per l'anno 2010.

IL SINDACO

Premesso

che in data 30 ottobre 2008, i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola, hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valdera;

che lo Statuto dell'Unione, all'art.9 comma 2, lettera j, include, tra le funzioni da attribuire all'Unione, la "Gestione associata dello sportello unico per le attività produttive" e al comma k la "gestione associata delle funzioni in materia di turismo";

che nel rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del DPGR 1 aprile 2009 n.15/R, in data 14 Dicembre 2009, l'Unione Valdera ha proceduto ad approvare lo schema di protocollo di intesa per la concertazione locale ai sensi dell'art.15 L.R. 11 agosto 1999 n.49, dell'art.80 L.R. 7.02.2005 n.28 e degli artt. 6 e segg. del DPGR 1 aprile 2009 n.15/R;

che in data 14 Dicembre 2009 l'Unione Valdera (ad eccezione del Comune di Santa Maria a Monte, non sottoscrittrice della convenzione Suap) ed il Comune di Fauglia hanno proceduto alla sottoscrizione del protocollo di intesa per la concertazione locale ai sensi dell'art.15 L.R. 11 agosto 1999 n.49, dell'art.80 L.R. 7.02.2005 n.28 e degli artt. 6 e segg. del DPGR 1 aprile 2009 n.15/R;

che nel rispetto di tale protocollo, in data 21 Dicembre 2009 si è attivata in sede di Unione la concertazione di I° livello relativamente alla programmazione delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali in sede fissa ai sensi dell'art.80 della L.R. 28/2005 e succ. mod. ed int., così come risulta da relativo verbale;

Considerato che, sempre nel rispetto del protocollo d'intesa sopra richiamato e sottoscritto in sede di Unione il 14 dicembre 2009, l'Amministrazione Comunale di Lari ha attivato in data 29 Dicembre 2009 la concertazione di II° Livello comunale;

Viste le risultanze della concertazione sopra indicata tenutasi presso la sede del Polo Alta Valdera, con le Associazioni dei commercianti e di categoria maggiormente rappresentative, come da relativo verbale;

Visto l'art. 80 della L.R. 7.02.2005 n. 28 e succ. mod. ed int.;

Visto l'art. 7 del D.P.G.R. 1 aprile 2009 n. 15/R;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e e succ. mod. ed int.;

per le motivazioni sopra esposte e nel rispetto di quanto concertato in I° e II° livello

ORDINA

Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa determinano gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio nel rispetto dei seguenti criteri:

1. ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti a partire dalle ore 07:00 fino alle ore 22:00; nel rispetto di tali limiti l'esercente determina liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando comunque complessivamente le 13 ore giornaliere di apertura.

2. MEZZA GIORNATA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa e rimessa alla libera determinazione dell'esercente.

3. PUBBLICIZZAZIONE DELL'ORARIO

L'orario prescelto, e l'eventuale giornata di riposo settimanale, deve essere reso noto al pubblico mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

4. APERTURE DOMENICALI E/O FESTIVE

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e/o festiva come di seguito specificato:

- n° 15 deroghe nel corso dell'anno, escluso il mese di Dicembre,
- n° 04 ulteriori deroghe in occasione dello svolgimento nel territorio comunale o nel territorio dell'Alta Valdera, di manifestazioni, mercati o fiere di particolare rilevanza per il tessuto commerciale e per la promozione di produzioni locali.
- Dicembre: tutte le domeniche e festività, eccetto i giorni di chiusura obbligatoria.

Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa hanno la facoltà di apertura al pubblico nelle seguenti 15 giornate del 2010:

<i>Gennaio</i>	<i>Febbraio</i>	<i>Marzo</i>	<i>Aprile</i>	<i>Maggio</i>	<i>Giugno</i>
<i>10 17</i>	<i>07 21</i>	<i>28</i>	<i>18</i>	<i>23</i>	<i>06</i>

<i>Luglio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Settembre</i>	<i>Ottobre</i>	<i>Novembre</i>	<i>Dicembre</i>
<i>11</i>	<i>08 22</i>	<i>05 19</i>	<i>10</i>	<i>28</i>	<i>Tutte (eccetto i giorni di chiusura obbligatoria</i>

La facoltà di apertura di tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare e non alimentare fino ad un massimo di ulteriori n. 04 deroghe, in concomitanza con manifestazioni che rivestono particolare importanza come di seguito specificate:

Sagra del Prosciutto e Baccelli - Boschi di Lari 16/05; Sagra delle Ciliegie – Lari 30/05; Palio delle Contrade – Perignano 12/09; Festa dell'olio nuovo – Casciana Alta 31/10.

Gli esercizi presenti nel centro storico, così come delimitati negli strumenti urbanistici, hanno facoltà di apertura ogni domenica e festività.

Nel caso di più di due festività consecutive, gli esercizi commerciali del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico nella fascia oraria tra le 7.00 e le 13.00.

5. OBBLIGO DI CHIUSURA

Gli esercizi commerciali osservano la chiusura obbligatoria nei seguenti giorni:

1° Gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre

6. SFERA DI APPLICAZIONE

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, non si applicano agli artigiani esercenti la vendita al dettaglio nei luoghi di produzione dei propri prodotti, nonché alle tipologie di attività di cui all'art. 86 della L.R. 28/2005.

DA' MANDATO

Alla Polizia Municipale di far rispettare la presente Ordinanza

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito internet del Comune di Lari e del SUAP Valdera Unione dei Comuni;

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, o entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno sanzionati ai termini di Legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 07/01/2010

Il Sindaco
Ivan Mencacci